

## Circolare 2008/4 Giornale dei valori mobiliari

### Tenuta del giornale dei valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare e dei partecipanti

Riferimento: Circ. FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari»  
 Data: 20 novembre 2008  
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2009  
 Ultima modifica: 4 novembre 2020 [le modifiche sono contrassegnate con un \* ed elencate alla fine del documento]  
 Concordanza: ex Circ. CFB 96/6 «Giornale dei valori mobiliari» del 21 ottobre 1996  
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b  
 LisFi art. 41 segg., 50  
 OIsFi art. 74  
 LSerFi art. 71  
 LInFi art. 2 lett. b, art. 34 cpv. 2, art. 38  
 OInFi art. 2, art. 36  
 OInFi-FINMA art. 1

Appendice: Modello per giornali (parziali) standardizzati («Giornale società di intermediazione mobiliare XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio»)

Destinatari																												
LBCR			LSA		LisFi			LinFi		LICOI		LRD	Altri															
Banche	Gruppi e congl. finanziari.	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Gestori patrimoniali	Trustee	Gestori di patrimoni collettivi	Direzioni dei fondi	Società di intermed. mobiliare che tengono conti	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertorio di dati sulle negoz.	Sistemi di pagamenti	Partecipanti	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating	
										X	X						X											

<b>I. Scopo</b>	nm.	1
<b>II. Campo di applicazione della circolare</b>	nm.	2
<b>III. Definizioni</b>	nm.	3-5
<b>IV. Principi dell'obbligo di tenere un giornale</b>	nm.	6-9.1
<b>V. Valori mobiliari e derivati da registrare nel giornale</b>	nm.	10-14.1
A. Principi	nm.	10-12.1
B. Eccezioni	nm.	13-14.1
<b>VI. Requisiti formali per la presentazione del giornale</b>	nm.	15-21
<b>VII. Ordini e transazioni da registrare nel giornale</b>	nm.	22
<b>VIII. Struttura del giornale</b>	nm.	23
<b>IX. Contenuto del giornale</b>	nm.	24-42
A. Denominazione dei valori mobiliari e dei derivati	nm.	24
B. Data e ora di ricezione dell'ordine	nm.	25-28
C. Tipo di transazione e natura dell'ordine	nm.	29
D. Volume dell'ordine	nm.	30-31
E. Data e ora dell'esecuzione	nm.	32-34
F. Volume della transazione	nm.	35
G. Corso realizzato o attribuito	nm.	36
H. Luogo di esecuzione; indicazione sede di negoziazione o rimando «al di fuori della sede di negoziazione»	nm.	37
I. Indicazione dell'ordinante o della controparte	nm.	38-41
J. Data della valuta	nm.	42
<b>X. Custodia del giornale</b>	nm.	43
<b>XI. Disposizioni transitorie</b>	nm.	44

## I. Scopo

Sulla base dell'art. 50 della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), dell'art. 38 della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1), dell'art. 74 dell'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11) e dell'art. 36 dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11), la presente circolare precisa l'obbligo di registrazione e di tenere un giornale (di seguito: obbligo di tenere un giornale) in conformità all'art. 1 dell'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111). 1\*

Le operazioni in valori mobiliari e derivati soggette all'obbligo di tenere un giornale come pure i ricevimenti degli ordini devono poter essere ricostruiti e verificati, in modo tale che le società di audit e la FINMA possano adempiere integralmente il loro mandato in tempo utile. 1.1\*

## II. Campo di applicazione della circolare

La presente circolare si applica alle società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 41 segg. LIsFi come pure ai partecipanti ammessi a una sede di negoziazione in conformità all'art. 34 cpv. 2 LInFi. Ai fini della presente circolare, le società di intermediazione mobiliare e i partecipanti vengono di seguito denominati in modo unitario «partecipanti». 2\*

## III. Definizioni

Per la definizione di valori mobiliari e derivati ai sensi della presente circolare si rimanda alla Circolare FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari» (nm. 9 e 10). 3\*

Abrogato 4\*

Abrogato 5\*

## IV. Principi dell'obbligo di tenere un giornale

Ogni partecipante deve tenere un giornale. L'obbligo di tenere un giornale inizia con l'ammissione a una sede di negoziazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LInFi o con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 segg. in combinato disposto con gli art. 41 segg. LIsFi e termina nel momento in cui vengono meno. 6\*

L'obbligo di tenere un giornale ai sensi della presente circolare comprende:

- l'obbligo di tenere un giornale, 7
- oppure, nei casi particolari elencati ai seguenti nm. 25, 27, 28, 33, 36 e 41, l'obbligo di conservare i dati rilevanti in maniera che possano essere ricostruiti. 8

Su richiesta della FINMA o delle società di audit i dati devono, in linea di principio, essere messi a disposizione entro tre giorni lavorativi sotto forma di giornale. In casi giustificati (ad es. cospicuo volume delle transazioni, lunghi periodi di tempo, ecc.) la FINMA può autorizzare un prolungamento dei termini di preparazione o concedere eccezioni (ad es. per quanto concerne nm. 28). 9\*

Se la FINMA lo richiede, ogni partecipante deve essere in grado di presentarle la ricezione degli ordini e le operazioni soggetti all'obbligo di essere registrati nel giornale, per ogni avente 9.1\*

economicamente diritto (cfr. Circ. FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari», nm. 27-30) e per ogni ordinante.

## V. Valori mobiliari e derivati da registrare nel giornale

### A. Principi

L'obbligo di tenere un giornale si applica, in linea di principio, ai valori mobiliari se questi ultimi:

- sono ammessi alla negoziazione presso una sede di negoziazione (in Svizzera o all'estero) oppure possono essere negoziati tramite un sistema organizzato di negoziazione (OTF) o su altri mercati fuori borsa [ad es. azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di fondi d'investimento, certificati d'opzione, *warrants*, prestiti obbligazionari (*straight bonds*, obbligazioni convertibili e a opzione), obbligazioni fondiarie delle centrali di obbligazioni fondiarie, quote di società cooperative (nella misura in cui queste sono liberamente trasmissibili), *traded options*, *financial futures*], oppure 10\*
- , in quanto strumenti negoziabili solo in maniera limitata, sono negoziati su altri mercati al di fuori della sede di negoziazione [ad es. *notes*, valori secondari, prestiti concessi su riconoscimenti di debito, derivati OTC (GROI, IGLU, ecc.)]. 11\*

Abrogato 12\*

L'obbligo di tenere un giornale si applica anche alla ricezione degli ordini e alle operazioni in derivati, se le predette transazioni in derivati sono soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi della Circolare FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari»). 12.1\*

### B. Eccezioni

Le transazioni in valori mobiliari e derivati effettuate unicamente a titolo di rimborso (ad es. obbligazioni), riacquisto (ad es. di obbligazioni, azioni) o riscatto (ad es. di parti di fondi d'investimento attraverso la banca depositaria), non devono essere obbligatoriamente registrate nel giornale. 13\*

Non sussiste l'obbligo di tenere un giornale per i valori mobiliari o i prodotti finanziari che di norma non sono negoziati. In essi rientrano in particolare i seguenti prodotti finanziari semplicemente collocati dai partecipanti o non liberamente trasferibili: 14\*

- i prodotti del mercato monetario come *bankers' acceptances*, *commercial papers*, *treasury bills*, *promissory notes*, *certificates of deposits* e i crediti contabili del mercato monetario;
- le obbligazioni di cassa;
- le quote di società cooperative, il cui trasferimento richiede l'accordo della società;
- le quote di portafogli collettivi interni delle banche secondo l'art. 71 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1).

## VI. Requisiti formali per la presentazione del giornale

In linea di principio, il giornale deve essere tenuto in modo uniforme (e conforme agli standard, vedi appendice). 15

Il giornale e i dati soggetti all'obbligo di registrazione nel giornale devono essere tenuti in una forma comprovabile tramite testo su supporti d'immagini o di dati elettronici. Su richiesta della FINMA o delle società di audit, i dati devono poter essere messi a disposizione secondo le esigenze di cui ai nm. 7-9. 16\*

È permesso tenere il giornale suddividendolo in più giornali (giornali parziali) standardizzati. 17

I giornali parziali possono essere tenuti per operare distinzioni:

- per singole categorie di prodotti, 18
- tra gli ordini ricevuti (libro degli ordini) e le transazioni effettuate (giornale delle transazioni), oppure 19
- tra le succursali. 20\*

Il partecipante fa sì che in ogni succursale autorizzata alla negoziazione su una sede di negoziazione sia tenuto un giornale, il quale, su richiesta, viene messo a disposizione della sede principale.

Se il partecipante tiene giornali parziali, deve garantire che tutti gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate possano essere ricostruite senza lacune e in modo comprensibile per mezzo dei giornali parziali e che i termini di presentazione di cui al nm. 9 possano essere rispettati. 21\*

## VII. Ordini e transazioni da registrare nel giornale

Per quanto concerne i valori mobiliari, l'obbligo di tenere un giornale si estende in linea di principio a tutti gli ordini ricevuti e a tutte le transazioni effettuate sul mercato secondario. Per quanto concerne i derivati, detto obbligo si estende in linea di principio a tutti gli ordini ricevuti e a tutte le transazioni effettuate. Conformemente allo scopo di protezione perseguito dalla LIsFi e dalla LInFi come pure dalle relative disposizioni di attuazione, sono considerate transazioni del mercato secondario (c.d. operazioni sul mercato grigio) anche le operazioni effettuate prima della prima giornata di negoziazione, vale a dire le operazioni avvenute anteriormente all'ufficiale ammissione al negozio. Di conseguenza devono essere registrati nel giornale tutti gli ordini e tutte le transazioni in valori mobiliari e nei relativi derivati antecedenti alla loro emissione – cioè prima del termine della vera e propria procedura di emissione – ma conclusi su base «if and when issued». 22\*

## VIII. Struttura del giornale

Il giornale e i giornali parziali devono essere suddivisi o devono poter essere suddivisi come segue (vedi appendice): 23\*

- Denominazione dei valori mobiliari e dei derivati (nm. 24);
- Data e ora di ricezione dell'ordine (nm. 25-28);

- Tipo di transazione e natura dell'ordine (nm. 29);
- Volume dell'ordine (nm. 30 e 31);
- Data e ora dell'esecuzione (nm. 32-34);
- Volume della transazione (nm. 35);
- Corso realizzato o attribuito (nm. 36);
- Luogo di esecuzione;  
Indicazione sede di negoziazione o rimando «al di fuori della sede di negoziazione» fuori borsa (nm. 37);
- Denominazione dell'ordinante e della controparte (nm. 38-41);
- Denominazione dell'avente economicamente diritto;
- Data della valuta (nm. 42).

## **IX. Contenuto del giornale**

### **A. Denominazione dei valori mobiliari e dei derivati**

Nel giornale occorre riportare l'identificazione standardizzata (p. es. denominazione del valore mobiliare corredato di codice ISIN o numero di valore, denominazione del derivato con numero di identificazione univoco) esattamente corrispondente a quella messa a disposizione dai fornitori di dati del settore. Se il numero di identificazione non è disponibile, può essere riportato il numero interno alla banca impiegato per la comunicazione delle operazioni in derivati ai sensi dell'art. 104 LInFi. 24\*

### **B. Data e ora di ricezione dell'ordine**

La data e l'ora di ricezione dell'ordine da parte del partecipante devono essere registrate e poter essere documentate in qualsiasi momento secondo i principi di cui ai nm. 7-9. 25\*

Devono essere registrati nel giornale: 26\*

- la data e l'ora effettive di entrata dell'ordine (via posta, fax, e-mail, chat, ecc.) o della sua ricezione (ad es. per telefono) presso il partecipante, rilevate mediante timbro orario, oppure
- l'istante preciso di registrazione dell'ordine nel sistema (banca dati degli ordini) con l'indicazione della data e dell'ora.

Qualora venga utilizzata la variante di cui al nm. 26 secondo lemma e la registrazione dell'ordine nel sistema non avvenga immediatamente dopo la sua entrata o ricezione, il partecipante deve comunque poter documentare la data e l'ora precise dell'arrivo o della ricezione dell'ordine conformemente ai principi di cui ai nm. 7-9. 27\*

Il mezzo di trasmissione dell'ordine (ad es. per iscritto, telefonicamente, tramite cliente, tramite 28

procuratore interno o esterno del cliente) non costituisce un'informazione che deve essere registrata nel giornale; tuttavia essa deve poter essere documentata in ogni momento conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9.

### C. Tipo di transazione e natura dell'ordine

Nel giornale devono essere registrate le informazioni riguardanti l'acquisto o la vendita (nel caso di derivati occorre sempre riportare l'indicazione «to open» o «to close») come pure le informazioni che forniscono indicazioni più precise sulla natura dell'ordine (ad es. in contanti o a termine). Devono inoltre essere riportate nel giornale le istruzioni relative al corso (ad es. *limit order*), al momento dell'esecuzione (ad es. *good til cancel*) o alla quantità (ad es. *fill or kill*). Queste informazioni possono essere registrate nel giornale in più colonne affiancate. 29\*

### D. Volume dell'ordine

Dei valori mobiliari occorre indicare il numero di pezzi (ad es. per i titoli di partecipazione), il numero di contratti (ad es. per i derivati) o il valore nominale (ad es. per le obbligazioni). 30

Eventuali divergenze tra l'ordine e l'esecuzione o il conteggio devono figurare nel giornale. 31

### E. Data e ora dell'esecuzione

Nel giornale deve essere registrata la data di conclusione nel luogo di esecuzione. 32

Se l'ora dell'esecuzione può essere stabilita tramite sistemi informatici (ad es. nel caso di transazioni in borsa), questa indicazione deve figurare nel giornale accanto alla data d'esecuzione. Se l'ora precisa non può essere determinata tramite sistemi informatici ma in altra maniera, il partecipante deve in ogni caso poterla documentare conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9. 33\*

Negli altri casi i partecipanti devono adottare tutte le misure ragionevoli per poter documentare, in caso di richiesta della FINMA, l'orario preciso dell'esecuzione. 34\*

### F. Volume della transazione

Analogo ai nm. 30 e 31. 35

### G. Corso realizzato o attribuito

Il corso attribuito per il conteggio deve figurare nel giornale. Se questo corso diverge dal corso realizzato effettivamente, il corso realizzato deve poter essere documentato conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9. 36

### H. Luogo di esecuzione; indicazione sede di negoziazione o rimando «al di fuori della sede di negoziazione»

Nel giornale occorre indicare la sede di negoziazione riportata sul conteggio per il cliente. Se sono disponibili altre informazioni, anch'esse devono figurare nel giornale. Se la transazione viene effettuata al di fuori della sede di negoziazione, occorre menzionarlo. 37\*

## I. Indicazione dell'ordinante o della controparte

Per quanto concerne l'indicazione dell'ordinante, nel giornale devono essere registrati unicamente il numero d'identificazione con il relativo nome del cliente oppure il fatto che la società è intervenuta per conto proprio. 38

Per controparte si intende la parte, con la quale l'ordine è stato eseguito o negoziato. A seconda dell'ordine e del tipo di esecuzione (ad es. ordini collettivi, esecuzioni parziali) non è sempre possibile attribuire in modo univoco una controparte ad un ordinante. 39

Nella misura, in cui è possibile un'attribuzione univoca, devono essere registrati nel giornale il numero d'identificazione e il nome del cliente oppure l'identificazione del conteggio dell'ordine della controparte. 40

Se in presenza di casi giustificati non è possibile un'attribuzione univoca, le indicazioni possono essere omesse. In ogni caso, tutte le transazioni devono poter essere documentate conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9. 41

## J. Data della valuta

La data della valuta relativa alla transazione deve essere registrata nel giornale. 42

## X. Custodia del giornale

Il giornale rappresenta un libro di commercio ai sensi dell'art. 958f CO e deve essere conservato per 10 anni. Il termine inizia a decorrere dalla fine dell'esercizio. 43\*

## XI. Disposizioni transitorie

Abrogato 44\*



# Appendice



## Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

### Giornale della società di intermediazione mobiliare XY (succursale di XY abilitata a praticare il commercio)

Giornale per succursale abilitata a praticare il commercio XY

NUMERO DI VALORE: 2489948      UBS N

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO DI TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO DI ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
10:31 18.04.08	Acquisto	Contanti	35	30.04.08	342609.6	8000					0230	99999 MOETTELI SA		
10:42 18.04.08	Vendita	Contanti	37	30.04.08	344649.0	200					0230	99999 MEIER SA		
10:44 18.04.08	Acquisto	Contanti	36	30.04.08	345678.6	2200					0230	99999 STEINER SA		

NUMERO DI VALORE: 2265190      2.25 QUEBEC 05-15

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO DI TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO DI ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
14:11 18.04.08	Vendita	Stop Loss	98	30.04.08	448906.3	500000					0230	99999 MEIER SA		

# Appendice



## Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 941800 IBM CT-CH

### Libro degli ordini

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE
11:28 18.04.08	Vendita	Stop Loss	135	30.04.08	449312.5	1850

NUMERO DI VALORE: 941800 IBM CT-CH

### Giornale delle transazioni

DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO DI ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
				0230	99999 MOETTELI SA		

NUMERO DI VALORE: 2489948 UBS N

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO DI ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
10:31 18.04.08	Acquisto	Contanti	35		342609.6	8000	19.04.08	800	34.5	CH ZURUGO	0230	99999 MOETTELI SA		23.04.08
10:42 18.04.08	Vendita	Contanti	37		344649.0	200	10:47 19.04.08	20	37.5	SIX ON	0230	99999 MEIER SA	09822O00000918 49	23.04.08
10:44 18.04.08	Acquisto	Contanti	36		345678.6	2200	10:48 19.04.08	220	35.5	SIX ON	0230	99999 STEINER SA	09822O00000124 57	23.04.08

# Appendice



## Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 274198      EUREX FUTURES CONF

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
12:04 19.04.08	Vendita to open	Futures 18.01.09	10		446718.0	10		10	10	EUREX	0230	99999 FELIX MEIER	EUREX	24.04.08

NUMERO DI VALORE: 3015007      2.75 BERLIN 17

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
14:35 18.04.08	Acquisto				699207.4	80000	19.04.08	80000	104	EURO	0230	1694 BELLINDA		23.04.08

NUMERO DI VALORE: 941801      IBM CT-CH

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
11:28 18.04.08	Vendita	Stop Loss			449312.5	1850	11:29 19.04.08	200	135,00	SIX ON	0230	99999 MOETTELI SA	098220000091 345	25.04.08
11:28 18.04.08	Vendita	Stop Loss			449312.5	1850	11:30 19.04.08	1450	135,00	SIX ON	0230	99999 MOETTELI SA	097650000098 237	25.04.08

# Appendice



## Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 941801 IBM CT-CH

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
11:28 18.04.08	Vendita	Stop Loss			449312.5	1850	11:36 22.04.08	200	135,00	SIX ON	0230	99999 MOETTELI SA	014520000035 612	26.04.08

Giornale per succursale abilitata a praticare il commercio XY

NUMERO DI VALORE: 1213853 CS GROUP N

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
14:39 18.04.08	Vendita	Contanti	55	31.05.08	886724.2	10000					0233	99999 MOETTELI SA		

NUMERO DI VALORE: 512723 UBS LUX BIOTECH

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
14:39 18.04.08	Vendita	Contanti	138	31.05.08	444788.0	100000					0233	99999 IDA VOEGTLI		

# Appendice



## Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 488176 CPC FRANCE N

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
14:39 18.04.08	Vendita	A termine	450	30.09.08	133470.2	3700					0233	99999 IDA VOEGTLI		

NUMERO DI VALORE: 2265190 2.25 QUEBEC 05-15

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
15:38 18.04.08	Vendita	Stop Loss	98	31.05.08	144517.9	500000					0233	999999 FRIDA MEIER		

NUMERO DI VALORE: 2489948 UBS N 35

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
10:21 12.04.08	Vendita to open	Put 19.10.08 12:00			777651.4	1000	30.04.08	1000	3.5	EUREX	0233	99999 FRITZ NUGGLI	EUREX	03.05.08

NUMERO DI VALORE: 1185083 4.00 GENEVE 11

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	N. DI CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
11:02 16.04.08	Acquisto	Contanti			667812.0	100000	30.04.08	100000	100,475	CH ZURUGO	0230	99999 SCHNEIDER SA		06.05.08

# Appendice



## Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 2265190      2.25 QUEBEC 05-15

DATA E ORA ENTRATA ORDINE	TIPO TRANSAZIONE	NATURA DELL'ORDINE	LIMITE	VALEVOLE FINO A	N. DELL'ORDINE	VOLUME DELL'ORDINE	DATA E ORA ESECUZIONE	VOLUME DELLA TRANSAZIONE	CORSO ATTRIBUITO O REALIZZATO	LUOGO ESECUZIONE	DIN. CLEARING	ORDINANTE	CONTROPARTE TRADE-ID	DATA DELLA VALUTA
15:38 18.04.08	Vendita	Stop Loss			144517.9	500000	16:20 18.04.08	100000	98	SIX ON	0233	999999 FRIDA MEIER	02518000000 62663	23.04.08
15:38 18.04.08	Vendita	Stop Loss			144517.9	500000	16:22 18.04.08	400000	98	SIX ON	0233	999999 FRIDA MEIER	02518000000 98765	23.04.08

# Elenco delle modifiche



**Questa circolare è modificata come segue:**

*I rimandi al CO sono stati adeguati alle disposizioni riviste entrate in vigore il 1° gennaio 2013.*

Modifiche del 25 gennaio 2017 in vigore dal 1° gennaio 2018.

nuovi nm.	1.1, 9.1, 12.1
nm. modificati	1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20–27, 29, 33, 34, 37, 43
nm. abrogati	4, 5, 12, 44
altre modifiche	titolo dei nm. 1, 2, 10, 22, 24 e 37

*Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.*